

DIRITTO DEL MERCATO  
ASSICURATIVO E FINANZIARIO

VI

1, 2020



**Edizioni Scientifiche Italiane**

## **Diritto del Mercato Assicurativo e Finanziario**

Rivista semestrale

*Direzione Scientifica:* Sandro Amorosino, Marino Bin, Albina Candian, Diana Cerini, Raffaele Di Raimo, Valeria Falce, Carlo Giampaolino, Helmut Heiss, Sara Landini, Giuseppe Morbidelli, Anna Carla Nazzaro, Maddalena Semeraro, Giovanna Volpe Putzolu.

*Direzione Esecutiva:* Sara Landini, Anna Carla Nazzaro, Helmut Heiss.

*Comitato Scientifico:* Ernesto Capobianco, Sergio Carbone, Giuseppe Leonardo Carriero, Paoloefisio Corrias, Francesco Corsi, Fabrizio Di Marzio, Vincenzo Farina, Vincenzo Ferrari, Marco Frigessi di Rattalma, Aldo Frignani †, Maria Gagliardi, Enrico Galanti, Carlo Galantini, Agostino Gambino, Giorgio Grasso, Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Jérôme Kullmann, Fabio Maniori, Pierpaolo Marano, Pietro Masi, Lorenzo Mezzasoma, Paolo Montalenti, Mario Nuzzo, Pietro Perlingieri, Masaki Sakuramoto, Chiara Tenella Sillani, Fabio Padovini, Patrizia Pompei, Claudio Russo, Michele Siri, Vincenzo Troiano, Angelo Venchiarutti.

*Comitato dei Referees:* Francesco Alcaro, Consiglia Botta, Oriana Clarizia, Herman Cousy, Francesco D'Angelo, Alessio Di Amato, Giovanni Facci, Marcel Fontaine, Massimo Franzoni, Ádám Fuglinszky, Massimo Gazzara, Emanuele Indraccolo, Birgit Kuschke, Gianfranco Liace, Eugenio Llamas Pombo, Antonella Lonciari, Eduardo Mangialardi, Giuliana Martina, Salvatore Monticelli, Robert Merkin, Santa Nitti, Pedro Pais De Vasconcelos, Giacomo Pongelli, Paolo Rainelli, Iliara Riva, Joannis Rokas, Gianluca Romagnoli, Samim Unan, Daniela Valentino, Filippo Zatti, Patrizia Ziviz.

*Comitato Editoriale:* Stefano Addabbo, Cristiana Boiti, Tommaso Febbrajo, Erika Giorgini, Giovanni Berti De Marinis, Francesco La Fata, Daniela Marcello, Caterina Mugelli, Maria Rita Nuccio, Maria Cecilia Paglietti, Carla Pernice, Marco Rizzuti, Carmela Robustella, Serena Stacca, Francesco Torchia, Lydia Velliscig, Francesco Giacomo Viterbo, Mariacristina Zarro.

*Procedura di approvazione dei contributi:* i contributi sono proposti dalla direzione e dai membri del comitato scientifico. Ai fini della pubblicazione sarà necessario ottenere il giudizio positivo di due *referees* esterni nominati dalla direzione e scelti tra i componenti del Comitato esterno di valutazione, nonché tra gli studiosi (italiani e stranieri) affiliati ad Università ed Enti o Istituti di ricerca ovvero tra alti esperti provenienti da Istituzioni di comprovata qualificazione e prestigio. Si procederà ad una terza valutazione nel caso di un giudizio positivo ed uno negativo. La procedura di revisione verrà attuata secondo il metodo a “doppio cieco”.

*Contatti:* DIMAF@edizioniesi.it

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 43 del 12 ottobre 2016

Direttore responsabile Andrea Trapani

## INDICE

<i>Editoriale</i>	
ANNA CARLA NAZZARO, L'assicurazione <i>dal</i> patrimonio culturale	1
<b>SAGGI</b>	
LUCA E. PERRIELLO, Effetto segregativo delle polizze vita e <i>trust</i> collegato	9
SARA LANDINI e CATERINA MUGELLI, Assicurazione obbligatoria «droni»	33
GIOVANNI BERTI DE MARINIS, Patrimonio culturale e fattori ESG nel mercato assicurativo	53
GIACOMO PONGELLI, Autonomous vehicles and legal issues on civil liability and motor insurance	83
<b>OSSERVATORIO</b>	
SARA LANDINI, Contratto di assicurazione e covid 19	99
MARCO RIZZUTI, Interventi del legislatore e dell'autorità di controllo nell'emergenza covid-19	107
ALESSIO DI AMATO, I <i>golden powers</i> del decreto liquidità applicabili alle imprese di assicurazione	111
CATERINA MUGELLI, Etica nella raccolta dei dati per finalità di ricerca sul rischio pandemia	118
<b>FOCUS SULLA GIURISPRUDENZA</b>	
GIOVANNI MARIA NORI, Il capitale sociale virtuale. Riflessioni in merito alla conferibilità delle criptovalute nel capitale sociale, note a Trib. Brescia, Sez. imprese, 18 luglio 2018, n. 7556 e App. Brescia, 24 ottobre 2018, n. 26	125
EMILIA GIUSTI, La rendita vitalizia ed il risarcimento del danno: il ruolo dell'assicurazione, nota a Trib. Milano, 14 maggio 2019	149
<b>PROGETTI E RIFORME</b>	
GIOVANNA VOLPE PUTZOLU, La realizzazione del POG nell'ordinamento italiano	163

## RECENSIONI

GIOVANNI PERLINGIERI, G. BERTI DE MARINIS, Contratti dei mercati regolamentati: norme imperative e conformazione, Collana Cultura giuridica e rapporti civili 169

## NOTE BIBLIOGRAFICHE

a cura di Sara Landini e Marco Rizzuti 173

## L'ASSICURAZIONE DAL PATRIMONIO CULTURALE

ANNA CARLA NAZZARO, Professore ordinario, Università di Firenze

Nell'esperienza della globalizzazione, un ruolo centrale assume il settore turistico e la fruizione del patrimonio culturale. Le stesse locuzioni utilizzate, come ad esempio "Turismo culturale" o ancora "Turismo sostenibile", testimoniano l'importanza della materia e la visione che di essa si è affermata nell'opinione pubblica. Quest'ultima richiama alla mente sia i tentativi di coordinamento legislativo tra due importanti codici di settore e cioè il Codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>1</sup> e il Codice del turismo<sup>2</sup>, sia una prospettiva che pone al centro il bene culturale e la sua tutela rispetto a quella del turista fruitore.

Eppure, la definizione stessa del bene culturale sconta la necessità di fruizione<sup>3</sup>; nonostante ciò tutto il dibattito sulla responsabilità civile e di conseguenza anche le polizze assicurative concernenti i beni culturali, sono orientate alla tutela del bene culturale nell'eventualità che fruitore possa provocare un danneggiamento e non il contrario.

Che questa sia l'ipotesi più probabile è vero, altrettanto vero è, però, che anche il caso opposto non sia impossibile.

Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la più accorta dottrina, e anche la giurisprudenza, richiedono che il bene sia oggetto di una gestione rivolta alla fruizione, tanto che non è raro imbattersi in de-

<sup>1</sup> D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, modificato di recente dal d.l. 21 settembre 2019, n. 104, e dalla l. 18 novembre 2019, n. 132.

<sup>2</sup> D.lg. 23 maggio 2011, n. 79, modificato con il d.lg. 21 maggio 2018, n. 62.

<sup>3</sup> Com'è noto, nonostante l'elencazione degli artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali, elencazione richiamata direttamente dalla definizione di cui all'art. 2, individuare una nozione di bene culturale è opera ardua ed impegna da tempo gli studiosi. Non tanto per alcuni beni per i quali il loro carattere di culturalità sembrerebbe in *re ipsa*, ma soprattutto perché il legislatore ha voluto individuare una categoria aperta, le cui componenti sono enucleabili funzionalmente per l'essere testimonianza di civiltà.

cisioni giurisprudenziali che negano la qualificazione anche di importanti reperti storici in termini di bene culturale quando manchi l' idoneità alla fruizione<sup>4</sup>. Ad esempio, si consideri il caso relativo ad un provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, con il quale si interrompevano dei lavori di sbancamento di un terreno (sbancamento preliminare ad una successiva costruzione) per la presenza di un pozzo, di un condotto e delle camere di captazione di un antico acquedotto (di Cibali) reputati beni di particolare interesse etno-antropologico.

Il provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR<sup>5</sup>, il quale, per valutare la legittimità del provvedimento di imposizione del vincolo, si interroga sulla definizione di bene culturale. Muovendo dall'art. 3 comma 1, ai sensi del quale «[l]a tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione», i giudici giungono alla conclusione che requisito necessario affinché un bene possa essere dichiarato legittimamente culturale è la possibilità di venire «fruito e partecipato, divenendo così vettore di educazione permanente in ordine alla capacità di fornire informazioni, stimolando un incremento della conoscenza (che deve essere tradotta in specifici intenti programmatici e fatta oggetto di corrispondenti prospettazioni progettuali)»<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Cfr., App. Firenze, 21 novembre 2019, n. 2770, ove si afferma che «ad oggi, l'ordinamento giuridico ha recepito una nozione ampia di bene culturale, atteso che il valore culturale si concretizza nella funzione sociale del bene visto come fattore di sviluppo intellettuale della collettività e come elemento attorno al quale si definisce l'identità della comunità locale, nondimeno, innanzi all'assenza di provvedimenti espliciti che accertino la proprietà e l'interesse dello Stato (o di altri enti) sul bene, è altresì certo che la tutela in esame può indubbiamente concretizzarsi anche nei riguardi del bene privato, attesa la compatibilità tra tale qualità dell'opera e la tutela della stessa, poiché comunque ritenuta di interesse storico, culturale e nazionale». *Contra*, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 giugno 2011, n. 418, che individua invece nella fruizione «finalità o evento successivo e distinto rispetto alla qualificazione e conseguente tutela del bene, le quali si escludono alle caratteristiche intrinseche della cosa stessa, che ne impongono la conservazione».

<sup>5</sup> TAR Sicilia, Catania, 19 aprile 2010, n. 1153, in *De jure on line*.

<sup>6</sup> Messe queste premesse, si conclude che i manufatti oggetto di valutazione non possono essere considerati «preziose testimonianze di rilevante interesse etnoantropologico e storico»; e ciò non tanto per una valutazione intrinseca, ma soprattutto per la man-

Assume, dunque, un rilievo centrale la possibilità di fruizione: bene culturale è quel bene che può e deve essere fruito, altrimenti perde la propria caratteristica di essere testimonianza di civiltà<sup>7</sup>.

Purtroppo, quando si discorre di fruizione, punto centrale del dibattito resta sempre il bene culturale e la sua tutela<sup>8</sup>, anche a fronte delle più disparate modalità di fruizione (come ad esempio la normativa sui prestiti di opere d'arte), oppure della fruizione in vista della valorizzazione (come ad esempio la normativa che impone l'accesso gratuito ai musei la prima domenica del mese).

Manca invece l'attenzione al fruitore che, la maggior parte delle volte viene guardato principalmente come possibile danneggiante. E anche il dibattito sulla assicurabilità dei beni culturali ruota tutto in funzione della valutazione dell'assicurabilità contro i danni nei quali detti beni possono incorrere, che dal punto di vista giuridico muta di poco rispetto ad un qualunque contratto di assicurazione avente ad oggetto un bene<sup>9</sup>.

canza del fondamentale elemento della "fruibilità" dei luoghi, poiché – affermano i giudici – «[n]on si capisce [...] come potrebbe essere fruito dai visitatori tale canale, ove l'acqua, in certi punti, supera il metro, a meno che il "fruitore" non sia un esperto speleologo».

<sup>7</sup> Il concetto di conservazione in funzione della fruizione appare chiaro nelle parole di una non recente sentenza della Corte costituzionale (Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 9) la quale precisa che «attraverso le operazioni di restauro può anche giungersi alla valorizzazione dei caratteri storico-artistici del bene, che è però cosa diversa dalla valorizzazione del bene al fine della sua fruizione. Quest'ultima, invero, non incidendo sul bene nella sua struttura, può concernere la diffusione della conoscenza dell'opera e il miglioramento delle condizioni di conservazione». La fruizione, dunque, è punto centrale di entrambe le definizioni, tanto di quella di conservazione quanto di quella di valorizzazione. La differenza è che la valorizzazione non attiene alle caratteristiche materiali del bene ma alla sua presentazione al pubblico. La conservazione invece, attiene alla necessità che il bene possieda caratteristiche tali da essere idoneo alla fruizione pubblica.

<sup>8</sup> L'idoneità alla fruizione, cioè, è da sempre letta come idoneità legata alla tutela del bene, nel senso che esso non deve essere in pericolo di danneggiamenti da parte del pubblico e mai come idoneità che tiene in considerazione l'interesse e la sicurezza del fruitore. Tanto che non sembra ci siano mai state discussioni relative ad un eventuale danno per il fruitore che dopo aver pagato il biglietto non riesce a fruire del bene perché (ad esempio) in restauro.

<sup>9</sup> La difficoltà è soprattutto quella di individuare il valore del bene assicurato tenendo conto delle continue oscillazioni di valore cui sono sottoposti i beni culturali (soprattutto alcuni). Nonostante il valore indicato in polizza la somma rimborsata dipenderà comunque dal valore di mercato, che spesso tuttavia è difficile da quantificare. Per risolvere la questione si propone di utilizzare il meccanismo della "polizza stimata" che prevede una quantificazione operata in sede di conclusione del contratto tra le parti. Co-

Eppure, data la centralità della fruizione nella definizione di bene culturale, dovrebbero essere rintracciabili indici normativi dai quali ricavare una tutela per il fruitore danneggiato quando il danneggiante sia il bene culturale. Ma in queste ipotesi occorre individuare una disciplina precisa per il bene culturale che produca danno, diversa rispetto al danno prodotto da ogni bene pubblico o aperto al pubblico (come ad esempio una scuola o una palestra).

Infine, ove si riesca a trovare le suddette specificità, occorre chiedersi se il sistema assicurativo debba fornire strumenti contrattuali *ad hoc*.

Per rispondere ai dubbi appena esplicitati appare significativo un recente caso giurisprudenziale<sup>10</sup>: una donna chiede ad un Comune, proprietario di un antico anfiteatro romano all'interno del quale era stato organizzato uno spettacolo teatrale, il risarcimento del danno derivante da una caduta causata da una disconnessione nelle gradinate. Il Tribunale, nell'accordare il risarcimento all'attrice, quantifica il danno in misura inferiore al suo ammontare stimando che la condotta dell'attrice aveva inciso al 50% nell'eziologia dell'incidente<sup>11</sup>. Nello specifico, dopo aver affermato la responsabilità dell'Ente per non aver messo correttamente in sicurezza il bene come richiesto dall'art. 2051 c.c., valuta la diligenza dell'attrice nell'evitare il danno insufficiente, a causa della particolare caratteristica del bene culturale, il quale «come appare intuibile anche per il *quisque de populo*, non può che presentare caratteristiche sensibilmente diverse da un moderno teatro [...] trattandosi, all'evidenza, di costruzione anteriore all'entrata in vigore di qualunque normativa di settore in vigore». Proprio per queste specifiche caratteristiche del bene culturale, «la diligenza richiesta ad ogni singolo avventore del luogo [deve] essere improntata e commisurata al rispetto delle caratteristiche

munque, resta un dato di fatto, che la maggior parte del patrimonio culturale italiano pubblico non sia dotato di una adeguata copertura assicurativa. Per questa ragione, la Direzione generale Musei del MIBAC ha promosso (con la Circolare DG-MU 9 Jan 2021) la creazione di una piattaforma ([assicuralarte.it](http://assicuralarte.it)) con lo scopo creare uno spazio di dialogo tra una selezione di compagnie assicurative specializzate nel settore dell'arte e i diversi attori coinvolti nelle operazioni dei prestiti dei beni culturali.

<sup>10</sup> Trib. Lecce, 8 maggio 2019, n. 1512, in *Dejure on line*.

<sup>11</sup> In generale, quando «il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato»: Cass., 8 maggio 2008, n. 11227.

medesime della *res*, dovendosi dunque imporre, [...] una particolare cautela nel percorrere le alte gradinate che arricchiscono il monumento, cautela che, nella specie, non risulta adottata».

Il caso riportato può dirsi uno dei pochi che affronta il tema del bene culturale danneggiante e anche se il bene è stato (giustamente) valutato come “cosa inattiva”, dalla quale deriverebbe per il fruitore un livello di diligenza non aggravato, si afferma che egli, conoscendo (o potendo conoscere) lo stato del bene e dei luoghi, avrebbe dovuto attivare un livello di attenzione maggiore per la propria incolumità.

Dunque, in prima battuta il criterio di interpretazione dell'art. 2051 c.c. appare diverso nel caso in cui il bene sia culturale.

Ma, se accettiamo che la diligenza richiesta al fruitore di un bene culturale è maggiore di quella richiesta all'utilizzatore di un qualunque bene pubblico, quanto alto può essere il grado di attenzione preteso? E soprattutto, come si modifica il criterio di valutazione della diligenza del detentore/gestore?

Un secondo esempio sembra essere significativo.

Il 19 ottobre 2017, in Santa Croce a Firenze il crollo di un “peducio” provoca la morte di un turista spagnolo di 52 anni.

Immediata, ovviamente, l'apertura di un'inchiesta per omicidio colposo della procura di Firenze, ciò che invece è oggetto della nostra analisi è la possibilità di individuare una responsabilità civile a carico del detentore del bene culturale.

In questa situazione, vista l'impossibilità di individuare una negligenza del fruitore, la questione si incentra sulla qualificazione dei confini del fortuito in rapporto con la diligenza del proprietario e ruota tutta intorno alla verifica della evitabilità del crollo. Ovviamente, per una valutazione di tal genere è necessario verificare che il comportamento del proprietario risponda ai canoni di conservazione del bene culturale, come richiesto dal relativo Codice. Ciò, tuttavia, sconta una riflessione più approfondita sul rapporto tra conservazione e fruizione. Nel tentativo di immaginare una soluzione che ancora non è stata trovata, sembra possibile ragionare sulla definizione del fortuito alla luce delle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in merito alla applicazione dell'art. 2051 c.c. Se la responsabilità del custode è oggettiva, a meno che non si provi il caso fortuito, sembra opportuno declinare la nozione di fortuito nella prospettiva della necessità della fruizione di un bene culturale per chiedersi quando, un crollo, o una disconnessione del pavimento, o un qualunque altro attributo del bene che abbia prodotto un danno, sia

ascrivibile al cattivo stato di conservazione, o possa reputarsi caso fortuito o forza maggiore.

L'impressione è che, nel caso concreto, la risposta possa essere fornita soltanto verificando il corretto adempimento degli obblighi di tutela e conservazione, in una prospettiva che non tenga soltanto conto della tutela ai fini della conservazione, ma della tutela ai fini della fruizione.

In altri termini, se per godere dell'esimente del caso fortuito il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, ci si deve interrogare sul significato del termine tutela e conservazione, laddove, in un'ottica di indispensabilità della fruizione, anche la conservazione deve assumere connotati progettuali di lungo periodo e, pertanto, una conservazione non idonea alla fruizione potrebbe escludere il caso fortuito.

Quando, come nel caso riportato, il bene culturale non sia un bene mobile, ma un edificio, viene in rilievo anche l'applicazione dell'art. 2053 c.c., la quale conduce a conclusioni sostanzialmente analoghe a quella raggiunta. Infatti, la prova liberatoria, che deve fornire il proprietario, della assenza di un difetto di manutenzione, sembra addirittura più esplicita rispetto al discorso portato avanti sinora, poiché dalla norma si evince uno specifico riferimento allo stato di conservazione del bene.

La specificità del bene culturale influisce, dunque, sulla responsabilità del danno da cose in custodia, modificando la diligenza richiesta sia al proprietario che al danneggiato.

L'interpretazione proposta modifica anche la definizione del rischio assicurato poiché, se è vero che l'assicurazione della responsabilità civile non può concernere fatti causati dal dolo dell'agente, è necessario interrogarsi sul requisito della colpa, per verificare, soprattutto in talune ipotesi, (ammesse dalla giurisprudenza<sup>12</sup>, nelle quali anche la colpa produce l'effetto di escludere la manleva della Compagnia) se a fronte di un comportamento colposo del detentore, si possa ancora discorrere di caso fortuito o forza maggiore.

In altri termini, se l'assicurazione non può contemplare il caso fortuito, perché da quello non sorge la responsabilità<sup>13</sup>, è necessario indi-

<sup>12</sup> V., di recente, Cass., 1 febbraio 2018, n. 2527.

<sup>13</sup> Infatti, il termine accidentalità viene costantemente interpretato come danno verificatosi in assenza di dolo dell'agente. Cfr., Cass., 26 febbraio 2013, n. 4799; Cass., 28 febbraio 2008, n. 5273; Cass., 30 marzo 2010, n. 7766; Cass., 26 febbraio 2013 n. 4799.

viduare un criterio di applicazione nella vasta gamma di comportamenti che vanno dalla semplice negligenza alla colpa grave.

Il comportamento dell'assicurato diviene, dunque, punto focale potendosi creare una scissione tra imputabilità e indennizzo: se l'assicurazione esclude alcuni gradi di colpa, allora è possibile che sia condannato il detentore al risarcimento, perché la sua colpa elimina il fortuito, ma non la Compagnia alla manleva, perché quel grado di colpa non fa parte del rischio assicurato<sup>14</sup>.

Dunque, la soluzione del dubbio in merito alla diligenza che può pretendersi dal detentore del bene culturale è dirimente nella definizione del rischio assicurato.

Per dirla banalmente, se il crollo del peduccio in oggetto è ascrivibile al caso fortuito (qualunque sia la norma – 2051 o 2053 – utilizzata), non ci sarà responsabilità, né pagamento da parte della Compagnia assicurativa; se, invece, nel definire un certo grado di negligenza del detentore, si dovesse concludere per una sia pur limitata responsabilità, allora si riapre il discorso sulla assicurabilità della responsabilità civile del soggetto, nella necessaria distinzione tra negligenza e colpa.

Nel caso oggetto di analisi, del crollo nella basilica di Santa Croce, la prima difesa dei responsabili della gestione era stata quella di un controllo settimanale sommario, fatto in occasione della pulizia delle vetrate. E gli stessi periti chiamati a valutare la vicenda nell'incidente probatorio, affermano che il crollo «non era prevedibile» se non con «analisi puntuali di monitoraggio specifico», e «in assenza di queste» neanche «un intervento di semplice restauro conservativo» avrebbe potuto prevedere «l'improvviso collasso» dovuto al «progressivo degrado del materiale lapideo» a sua volta causato dalle infiltrazioni d'acqua subite negli anni.

Ma la domanda è: siamo certi che tali monitoraggi puntuali e specifici non rientrino comunque nell'attività di conservazione? L'art. 3 del Codice, in fondo, per definire la tutela discorre di attività di «conservazione per fini di pubblica fruizione». Cosa che sembra significare che se

<sup>14</sup> Per apprezzare appieno le specificità della applicazione di queste ipotesi all'assicurazione del bene culturale è necessario ricordare la definizione della imprevedibilità dell'evento, che potrebbe indurre a ricomprendere nell'area delle prevedibili ipotesi che altrimenti ne resterebbero escluse. Sull'ammissibilità di clausole a copertura di danni «involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale», v., Cass., 11 agosto 2017, n. 20070. Cfr., altresì, Cass., 26 febbraio 2013, n. 4799.

un bene culturale non risulta fruibile per carenze conservative, allora il responsabile non ha ottemperato ai propri obblighi inerenti alla tutela.

Riportato questo discorso in termini di insorgenza del diritto all'indennizzo da parte della Compagnia assicurativa, è necessario verificare se il comportamento del detentore possa essere qualificato come negligente o colposo. Infatti, in alcuni casi, la colpa rende indenne la Compagnia. E se fruizione e interesse dei fruitori assumono un ruolo centrale, allora sarà necessario qualificare in modo determinato il comportamento del detentore. Il non aver eseguito monitoraggi specifici e puntuali può essere reputato negligenza o colpa?

Allora, a fronte di un danno causato dalla caduta di un capitello di un bene culturale, o dalla caduta di una parte d'intonaco di un edificio pubblico (ad esempio una scuola), la responsabilità può dirsi diversa, poiché il detentore del bene culturale ha obblighi di messa in sicurezza più pregnanti, che diminuiscono l'area di incidenza del fortuito.

Di conseguenza, non sembra sufficiente una comune polizza assicurativa per danni derivanti dalla proprietà di un fabbricato, oppure una polizza che copra la responsabilità civile derivante da danni causati durante lo svolgimento di eventi, poiché nella definizione del contenuto del contratto di assicurazione dovranno essere studiate clausole specifiche dirette anche alla verifica della conservazione ai fini della fruizione<sup>15</sup>.

Purtroppo, le analisi sullo stato dell'arte evidenziano, soprattutto nel settore della proprietà pubblica, una carenza assicurativa, anche soltanto a fini di tutela minima del patrimonio. È pertanto facile immaginare che l'assicurazione contro i danni causati dal patrimonio artistico abbia ancora più difficoltà ad espandersi. Eppure, il settore assicurativo potrebbe essere un volano di valorizzazione e sviluppo.

<sup>15</sup> Invece, le poche polizze di questo genere sono confezionate genericamente per qualunque tipo di eventi, comprendendo sì anche esposizioni museali, ma senza alcuna specificazione al pari, ad esempio, di eventi sportivi.